



U.S.R.

IL RETTORE

- VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e s.m.i., e in particolare l'art. 57;
- VISTA** la Legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente *"Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"*, e in particolare l'art. 21;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 451 del 14/02/2014, e in particolare gli artt. 14, comma 2, lett. b), e 27;
- VISTO** *Regolamento per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)*, emanato con D.R. n. 73 del 15/01/2014;
- VISTA** la Delibera n. 15 del 11/12/2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato modifiche al suddetto *Regolamento per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)*;
- VISTE** le Delibere n. 35 del 10/12/2014 e n. 41 del 29/01/2015 con le quali il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sulle modifiche *del Regolamento per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)*, di cui sopra,

DECRETA

Il *Regolamento per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)*, emanato con D.R. n. 73 del 15/01/2014, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 73 del 15/01/2014.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

ADP

Ripartizione Affari Generali, Professori e ricercatori
Il Dirigente dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Il Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



Regolamento per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)

ART. 1 – Composizione

Il presente regolamento disciplina, le modalità di costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all'art. 27 dello Statuto di Ateneo.

Il CUG è composto da una componente designata da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo e da un egual numero di componenti, nominati dal Rettore a seguito di procedura elettorale, ed appartenenti in misura pari al cinquanta 50 per cento ai ruoli dei professori /ricercatori e al cinquanta 50 per cento ai ruoli del personale dirigente/ tecnico e amministrativo, nonché di due componenti eletti in rappresentanza degli studenti e di un componente eletto in rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi.

Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'elezione delle rappresentanze del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo del CUG.

Le procedure per l'elezione delle rappresentanze studentesche, dei dottorandi e degli specializzandi in seno al Comitato sono disciplinate dall'apposito regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e negli altri organi collegiali di Ateneo.

Nel caso in cui il numero dei componenti di spettanza sindacale sia dispari, al fine di rendere paritaria la composizione del CUG, avrà diritto ad un ulteriore seggio la componente meno rappresentata complessivamente tra quelle dei professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico amministrativo.

In ogni caso la composizione complessiva del CUG deve assicurare, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi.

I componenti del CUG devono essere in possesso di :

- a) adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG;
- b) adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunità o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni;
- c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

ART. 2 – Indizione delle elezioni

Per quanto concerne la componente elettiva del personale, le elezioni sono indette con Decreto del Rettore pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo sul sito www.unina.it , almeno 45 giorni prima dell'inizio delle elezioni.

Tale Decreto, tenuto conto per quanto riguarda il numero ed il genere, dei componenti designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di Ateneo, indica la data delle



elezioni, l'elettorato di riferimento, il numero e il genere degli eligendi, le modalità di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo, la data delle elezioni, i termini e le modalità di presentazione delle candidature e dei curricula e tutte le scadenze relative.

L'ubicazione dei seggi sarà comunicata mediante apposito manifesto almeno 10 giorni prima della data delle votazioni.

ART. 3 – Requisiti elettorato attivo e passivo

Componente elettiva dei rappresentanti dei Professori/Ricercatori:

- l'elettorato attivo spetta al Personale Docente e Ricercatore in servizio alla data delle votazioni.
- L'elettorato passivo spetta al Personale Docente ed al Personale Ricercatore a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a quella del mandato.

Componente elettiva dei rappresentanti del Personale Dirigente/ Tecnico e Amministrativo:

- l'elettorato attivo spetta al Personale Dirigente e Tecnico Amministrativo in servizio alla data delle votazioni;
- l'elettorato passivo spetta al Personale Dirigente e Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato ed a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a quella del mandato.

E' escluso dall'elettorato sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso dal servizio in attesa si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e passivo previste dalla legislazione vigente alla data del decreto di indizione delle elezioni. Il personale in aspettativa o in congedo ordinario e/o straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in aspettativa per motivi di famiglia o altro motivo non ha diritto all'elettorato passivo.

ART. 4 - Elenchi degli elettori

Gli elenchi degli elettori che hanno diritto al voto sono disponibili, distintamente per ogni categoria, presso l'Ufficio Procedure Elettorali a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

Ogni elettore può prenderne visione e presentare ricorso al Rettore per errori e/o omissioni relativi all'elenco, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

L'eventuale correzione sarà effettuata nei successivi sei giorni.

ART. 5 - Presentazione delle candidature

La presentazione della candidatura è atto obbligatorio e vincolante ai fini della nomina nel Comitato Unico di Garanzia (CUG).





La candidatura deve essere depositata presso l'Ufficio Procedure Elettorali entro le ore 12 del dodicesimo giorno successivo alla data del decreto di indizione delle elezioni.

La candidatura deve essere corredata da un curriculum redatto secondo un modello reso disponibile alla data del decreto di indizione delle elezioni.

ART.6 - Valutazione delle candidature

Le candidature con relativi curricula sono sottoposte alla valutazione di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione che verificherà il possesso dei requisiti previsti per i componenti del CUG di cui all'art.1 del presente regolamento.

Avverso l'eventuale esclusione della candidatura è possibile proporre ricorso al Rettore entro e non oltre 5 giorni dalla decisione della Commissione.

Il Rettore deciderà entro gli ulteriori 5 giorni successivi.

Le candidature ammesse con i relativi curricula sono pubblicizzate sul sito web di Ateneo almeno 10 giorni prima della data delle votazioni.

ART.7 - Commissione Elettorale Centrale

E' istituita una Commissione Elettorale Centrale nominata dal Rettore, con i compiti specificati all'art.14 del presente regolamento, così composta:

- a) un professore ordinario che la presiede;
- b) il Dirigente della Ripartizione di riferimento;
- a) il Responsabile dell'Ufficio Procedure elettorali.

ART. 8 - Seggi Elettorali

I seggi elettorali ed il seggio con funzioni di coordinamento, sono costituiti con decreto che ne indica l'ubicazione e i componenti. Ciascun seggio è composto da un Presidente e da due componenti tra i quali il Presidente del seggio nomina il Vicepresidente ed il Segretario. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente.

Il Presidente ed i componenti sono scelti tra il personale in servizio presso l'Ateneo.

Il Seggio funziona validamente solo se sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

ART.9 - Operazioni Elettorali

L'inizio e la durata delle operazioni elettorali sono fissati nel decreto rettorale che indice le elezioni.

I seggi devono essere costituiti entro le ore sedici del giorno precedente le votazioni per l'espletamento delle operazioni preliminari, che comprendono:

- controllo dei locali, delle cabine e delle urne;
- presa visione degli elenchi degli elettori;
- vidimazione delle schede elettorali mediante apposizione sulle stesse del sigillo dell'Università di Napoli Federico II e della firma di un componente del seggio elettorale.





Al termine delle operazioni preliminari di apertura del seggio il Presidente provvede alla chiusura della sala dello stesso assicurandosi che nessuno possa accedervi.

Nei giorni e nell'ora fissati il Presidente, prima di dichiarare aperta la votazione, ricostituisce il seggio elettorale e provvede alle operazioni necessarie per consentire il regolare svolgimento della stessa.

Le operazioni elettorali sono pubbliche.

La regolarità delle operazioni elettorali è assicurata dal Presidente del seggio, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 10 - Esercizio del voto

L'espressione del voto è personale, libera e segreta.

Per ciascuna delle rappresentanze da eleggere ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

Il voto di preferenza si esprime apponendo una X sul nome di uno dei candidati.

Ogni voto espresso in riferimento a candidature non formalmente presentate è nullo a tutti gli effetti.

ART. 11 – Operazioni di voto

Le operazioni di voto devono essere svolte, di norma, in uno o più giorni lavorativi consecutivi, secondo il calendario fissato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni.

E' prevista in ogni caso la prosecuzione delle operazioni di voto anche dopo che sia scaduto l'orario previsto per la loro conclusione, qualora nel seggio si trovino elettori che non hanno ancora esercitato il diritto di voto.

Presso ciascun seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti al seggio stesso.

Ogni elettore è identificato mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento o tessera universitaria o da personale conoscenza da parte di un componente del seggio. Gli estremi del documento di riconoscimento o la personale conoscenza vengono annotati nell'apposita colonna di identificazione riportata nel registro degli elettori autenticato dalla Commissione Elettorale Centrale.

Il Presidente del seggio o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto, gli consegna la scheda elettorale debitamente vidimata, e una penna per l'espressione del voto di preferenza .

Il Presidente, ricevuta da parte dell'elettore la scheda votata, la inserisce nell'urna predisposta per la categoria di appartenenza, appositamente sigillata.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di altre persone da essi liberamente scelte. Il Presidente del seggio annota tale circostanza nel verbale delle elezioni. L'impedimento fisico qualora non sia evidente, deve essere comprovato con l'esibizione di un certificato medico, i cui estremi saranno riportati nel verbale di elezioni.





ART.12 – Operazioni di scrutinio

Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio, prima dell'apertura delle urne, procede, per ciascuna categoria, al computo delle schede non utilizzate e non vidimate, delle schede vidimate e non utilizzate, di quelle annullate nel corso della votazione, del numero dei votanti e, quindi, provvede all'apertura delle urne per il computo delle schede votate. Tali dati devono risultare dal verbale delle operazioni elettorali del seggio.

Ultimate le operazioni di cui al comma precedente, il Presidente del seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio nel seguente ordine:

Personale docente e ricercatore;

Personale dirigente e tecnico amministrativo.

Il Presidente procede alle operazioni di spoglio nella maniera seguente: estrae dall'urna una scheda alla volta, pronuncia ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome del candidato votato, assicurandosi che dei voti riportati da ciascun candidato venga presa nota contemporaneamente da due componenti su apposite tabelle.

Il Presidente, ultimato lo spoglio, redige verbale di tutte le operazioni compiute.

Dal verbale risulta, per ciascuna componente rappresentativa da eleggere, il numero complessivo degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, il numero dei voti validamente espressi e quelli annullati o dichiarati nulli, nonché il numero dei voti riportati da ciascun candidato.

Il Presidente, udito il parere dei componenti, decide in via provvisoria sull'assegnazione di eventuali schede in contestazione.

Qualora il Presidente valuti che lo scrutinio non possa essere ultimato entro le ore venti dello stesso giorno, sentiti i componenti, rinvia i lavori alle ore nove del giorno successivo dopo aver, comunque, ultimato lo scrutinio della categoria in corso e dopo aver sigillato le urne e racchiusi gli atti delle operazioni effettuate in appositi plichi.

Le operazioni di scrutinio si protrarranno per il tempo necessario al completamento delle stesse con l'osservanza di quanto sopra indicato.

Due copie del verbale, unitamente a tutto il materiale elettorale, racchiuso in plico sigillato e firmato da tutti i componenti, deve essere consegnato alla Commissione Elettorale Centrale.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART. 13 - Validità delle votazioni

La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un quinto degli aventi diritto al voto.

Qualora il quorum sopra indicato non venga raggiunto, saranno indette per la seconda volta nuove elezioni per le categorie per le quali le elezioni non sono risultate valide.

Qualora anche nella seconda votazione non venga raggiunto il quorum prescritto, la terza votazione sarà valida qualunque sia il numero dei votanti purché risultino espressi voti validi.





ART. 14 - Competenze della Commissione Elettorale Centrale e criteri di proclamazione degli eletti

Entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti la Commissione Elettorale Centrale si riunisce per verificare la validità del quorum, la regolarità delle votazioni e decidere sulle schede in contestazione.

La Commissione elettorale, verificato quanto sopra, procede come segue:

- prende atto di quanto disposto dal bando in relazione al numero dei componenti da eleggere per ciascuna categoria e per ciascun genere;
- formula due graduatorie, una per la categoria dei Professori/Ricercatori e una per la categoria del Personale Dirigente/Tecnico e Amministrativo in ordine decrescente del numero assoluto dei voti riportati; in caso di parità di voti precede il più anziano di età;
- individua la graduatoria dalla quale iniziare mediante sorteggio;
- individua gli eletti procedendo alternativamente tra le due graduatorie al fine del rispetto del vincolo della parità di genere;
- proclama gli eletti.

La Commissione elettorale redige verbale di tutte le operazioni.

I risultati elettorali vengono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

ART.15 - Costituzione del CUG

Il Rettore con proprio decreto costituisce il CUG nominando le componenti elettive e la componente di designazione sindacale.

Il CUG può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei/delle componenti previsti.

ART. 16 - Durata del mandato

Il CUG dura in carica quattro anni e si rinnova contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione.

In sede di prima applicazione la durata del CUG sarà commisurata a quella del Consiglio di Amministrazione in carica.

ART.17 - Sostituzione dei componenti del CUG

Gli eletti nel CUG che cessano dalla carica per rinuncia o per altra causa sono sostituiti con i primi dei non eletti della stessa categoria nel rispetto del vincolo di parità di genere.

I componenti designati dalle OO.SS. che cessano dalla carica per rinuncia o per altra causa sono sostituiti a seguito di designazione delle OO.SS. di riferimento, da nuovi designati dello stesso sesso per il mantenimento del rispetto della parità di genere all'interno del CUG.





ART.18 - Norme transitorie

In sede di prima applicazione – fatte salve le elezioni già svolte – per le quali è stato raggiunto il quorum – al fine di non ritardare ulteriormente la costituzione dell'organo in tutta la sua composizione – per la componente dei professori e ricercatori si applicherà la previsione di cui al 3 comma dell'art. 13, nel senso che sarà indetta la terza votazione senza quorum. I termini per indizione della sopracitata votazione saranno ridotti della metà.

ART.19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale.